

COMUNE DI GRAMMICHELE



COMUNE di GRAMMICHELE
Provincia di Catania

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 28 aprile 2015

INDICE

Art.1 Oggetto e finalità del regolamento	pag. 3
Art.2 Principi Generali	pag. 3
Art.3 Definizione delle Entrate.....	pag. 3
Art.4 Regolamentazione delle Entrate.....	pag. 4
Art.5 Determinazione aliquote e tariffe.....	pag. 4
Art.6 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	pag. 5
Art.7 Forme di gestione delle Entrate.....	pag. 5
Art.8 Soggetti responsabili delle Entrate.....	pag. 6
Art.9 Attività di verifica e di controllo.....	pag. 6
Art.10 Attività di accertamento e rettifica delle Entrate.....	pag. 7
Art.11 Interessi.....	pag. 7
Art.12 Gestione delle Entrate extratributarie.....	pag. 8
Art.13 Particolari attività di notifica degli atti relativi alle Entrate tributarie e patrimoniali.....	pag. 9
Art.14 Sanzioni.....	pag. 9
Art.15 Tutela giudiziaria.....	pag.10
Art.16 Forme di riscossione coattiva.....	pag.10
Art.17 Forme di riscossione volontaria.....	pag.11
Art.18 Ravvedimento operoso.....	pag.11
Art.19 Criteri di rateizzazione di pagamento.....	pag.11
Art.20 Modalità di rateizzazione.....	pag.12
Art.21 Pagamenti di somme di natura extratributaria. Dilazioni.....	pag.13
Art.22 Autotutela.....	pag.14
Art.23 Accertamento con adesione Entrate tributarie.....	pag.15
Art.24 Definizione agevolata Entrate tributarie.....	pag.15
Art.25 Rimborsi.....	pag.16
Art.26 Compensazione verticale.....	pag.16
Art.27 Interrelazioni tra Funzionario responsabile dell'entrata e gli altri Uffici comunali.....	pag.17
Art. 28 Rapporto con I cittadini.....	pag.17
Art. 29 Disposizioni finali ed entrata in vigore.....	pag.18

COMUNE DI GRAMMICHELE
Provincia di Catania

Regolamento Generale Entrate Comunali

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto, la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, nel rispetto dei principi contenuti del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.lgs. 446/97 e ss.mm.ii ed ai contenuti della legge 212/2000 (statuto dei contribuenti).
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti comunali, per quanto non disciplinato da questi ultimi.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e chiarezza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare e nel rispetto delle esigenze di semplificazioni degli adempimenti dei contribuenti.

Art. 2

Principi Generali

1. I rapporti tra il contribuente e l'amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del Contribuente, il Comune mira a realizzare i principi di chiarezza, certezza, semplificazione e pubblicità delle norme regolamentari.
2. Viene assicurata la maggiore diffusione possibile delle notizie ed informazioni che interessano i contribuenti, garantendone il costante aggiornamento attraverso pubblicazioni sul sito istituzionale del Comune, oltre che con altri mezzi di comunicazione.
3. E' garantita la pubblicità di tariffe, aliquote e tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti.
- 4.- Il Comune non può chiedere documenti o informazioni già in possesso dello stesso o di altre amministrazioni pubbliche.

Art. 3

Definizioni delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello stato, le quali, in attuazione della riserva **di cui all'art. 23** della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime;

COMUNE DI GRAMMICHELE
Provincia di Catania

Regolamento Generale Entrate Comunali

non costituiscono entrate tributarie i trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali i canoni e i proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 4

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto.

2. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Le disposizioni del presente regolamento sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni contenute nei regolamenti delle singole entrate in contrasto con le stesse.

Art. 5

Determinazione aliquote e tariffe

1. Al Consiglio Comunale compete l'adozione di atti fondamentali concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. Il Consiglio comunale può, altresì, chiedere alla Giunta Municipale di formulare un'apposita proposta relativa ad eventuali tariffe.

2. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti massimi e/o minimi stabiliti dalla legge per ciascuno di essi, nei termini stabiliti per l'approvazione del bilancio (salvo diversa disposizione legislativa) e possono essere variate in diminuzione o in aumento per ciascuna annualità.

3. Le tariffe, tranne **nell'ipotesi in cui** la loro determinazione da parte del Consiglio Comunale non sia stabilita per legge, sono determinate con apposita delibera di Giunta comunale

4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui ai precedenti commi non siano adottate nei termini previsti, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe in vigore.

COMUNE DI GRAMMICHELE
Provincia di Catania

Regolamento Generale Entrate Comunali

Art. 6

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le ipotesi di agevolazione, riduzione ed esenzione vengono previste dal Consiglio Comunale nell'ambito delle disposizioni inerenti le singole entrate, fatte comunque salve le fattispecie già previste dalla legge.
2. Non saranno irrogate sanzioni di interessi moratori se il contribuente è stato indotto in errore da atti, decisioni o comunicazioni del comune. Non saranno applicate sanzioni in caso di versamento del tributo a comune o concessionario incompetente.
3. Il comune di Grammichele procederà, su istanza di parte o d'ufficio, al riversamento delle somme spettanti ad altro comune qualora siano erroneamente versate al comune di Grammichele ed esso risulti incompetente.
4. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore del presente Regolamento prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica del regolamento o, in mancanza, con deliberazione consiliare, salva diversa determinazione della specifica legge.

Art. 7

Forme di gestione delle entrate

1. Il Comune sceglie la forma di gestione delle proprie entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.
2. L'accertamento e la riscossione dei tributi devono essere effettuati mediante gestione diretta in economia. Solo in caso di mancanza di personale **che ha acquisito competenza e professionalità specifica**, è possibile **associarsi** con altri EE.LL. o **affidare l'attività di accertamento e riscossione dei tributi comunali** in concessione a soggetti iscritti in apposito Albo, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per il contribuente.
3. In ogni caso la gestione deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e **imparzialità**.
4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative vigenti.
5. L'affidamento a soggetti estranei all'Ente può essere effettuato in tutti i casi in cui si debba procedere alla riscossione coatta del credito del Comune.

COMUNE DI GRAMMICHELE
Provincia di Catania

Regolamento Generale Entrate Comunali

Art. 8

Soggetti responsabili delle entrate

1. Qualora la gestione delle entrate viene effettuata mediante gestione diretta, sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica **nonché** l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora l'affidamento viene affidato a soggetti esterni, gli stessi debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse".

Art .9

Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del soggetto che gestisce le entrate del Comune verificare che quanto dichiarato e versato dal contribuente a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai suoi effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici **stabiliti tramite** attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente **dalle** norme di legge **e/o** di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività di verifica e di controllo, l'ufficio si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso del Comune.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, ossia utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Gli uffici comunali devono trasmettere all'Ufficio tributi copia dei documenti **nonché** tutte le informazioni che il predetto ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
5. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari all'attività di accertamento.
6. Il funzionario, quando non sia altrimenti possibile, acquisisce le notizie direttamente dal soggetto obbligato, **anche** mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge ed in particolare dallo Statuto dei diritti del contribuente introdotto dalla L. 212/2000.

Integrazione all'art. 9 del regolamento generale delle entrate. Comma aggiunto con delibera di CC n. 33 del 20.6.2017

Comma 7. Ogni responsabile prima di procedere alla liquidazione della spesa deve verificare con gli uffici delle entrate tributarie ed extratributarie se il beneficiario è debitore nei confronti del Comune per debiti sia tributari che extratributari. In caso affermativo deve invitare il beneficiario a presentare istanza di compensazione entro 15 giorni dalla ricezione dell'invito. L'atto di liquidazione potrà essere predisposto prima della scadenza del superiore termine soltanto nel caso in cui pervenga il riscontro del beneficiario prima della stessa. Ogni atto di liquidazione deve riportare l'esito della verifica cui è tenuto il responsabile della spesa con l'indicazione dei relativi riferimenti. Il servizio finanziario deve verificare che ogni atto di liquidazione riporti tale verifica

Regolamento Generale Entrate Comunali

Art. 10

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente non aventi natura tributaria deve avvenire **in forma scritta** con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie; in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma precedente.
3. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.
4. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, **nonchè** i termini e l'autorità **giurisdizionale presso la quale presentare ricorso**.
5. L'atto di accertamento di cui al punto 4 deve essere comunicato al contribuente mediante notifica **tramite** messo comunale o **mediante** raccomandata postale con avviso di ricevimento. Le spese di notifica e/o postali sono comunque a carico dei soggetti inadempienti.
6. Agli utenti morosi verranno applicati gli interessi legali **periodo per periodo** vigenti, fatte salve le sanzioni e le spese previste dalle specifiche disposizioni di legge e/o di regolamento.
7. Prima di procedere all'emissione di avvisi di accertamento, di liquidazione o di atti di irrogazione di sanzioni, il funzionario responsabile del tributo può invitare il contribuente a chiarire la sua posizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito.

Art. 11

Interessi

1. Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia, gli interessi per i tributi locali da applicare ai fini dell'attività di accertamento e/o rimborso sono fissati in misura pari al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi vanno calcolati **di giorno in giorno** con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili **fino alla data** dell'eseguito versamento.

COMUNE DI GRAMMICHELE
Provincia di Catania

Regolamento Generale Entrate Comunali

Art.12.

Gestione delle Entrate extratributarie

1. Il Responsabile dell'entrata extratributaria è il Responsabile del Servizio che, accerta l'entrata extratributaria e provvede a:

- a) verificare la ragione del credito;
- b) verificare la sussistenza di un idoneo titolo giuridico;
- c) individuare il debitore;
- d) quantificare la somma da incassare;
- e.) fissare la scadenza per l'incasso;
- f) organizzare l'attività di controllo, di riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente dalle leggi e dai regolamenti;
- g) trasmettere al Responsabile del Servizio finanziario l'idonea documentazione ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i modi e i tempi previsti nel Regolamento di contabilità dell'Ente.

2. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, il Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata extratributaria provvede altresì a trasmettere la documentazione di cui al precedente comma, entro il medesimo termine, al Responsabile dell'Ufficio Legale e Contenzioso al quale è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.

3. Qualora la gestione dell'entrata extratributaria sia affidata a terzi, il Responsabile dell'entrata extratributaria vigila sull'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto della relativa convenzione di affidamento.

4. Ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., l'entrata extratributaria è accertata quando in base ad idonea documentazione che attesti la ragione del credito e l'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile:

- a) individuare il debitore (persona fisica o giuridica);
- b) determinare l'ammontare del credito;
- c) fissare la scadenza;
- d) indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

5. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato a seguito di riscossione oppure sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l'ammontare, oppure con apposito atto del Responsabile competente.

6. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine

COMUNE DI GRAMMICHELE
Provincia di Catania

Regolamento Generale Entrate Comunali

dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro riscrittura tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art.13

Particolari attività di notifica degli atti relativi alle entrate tributarie e patrimoniali

1. Per la notifica degli atti relativi alle entrate tributarie e patrimoniali, fermo restando le disposizioni vigenti, il Dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori provvisori per un arco di tempo commisurato all'attività ed ai carichi di lavoro da smaltire.
2. I messi notificatori provvisori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate o attività propedeutiche alle stesse, ai sensi dell'art. 52, comma 5 lettera b) del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il **successivo** superamento di un esame di idoneità.
3. Il messo notificatore provvisorio esercita le sue funzioni nel territorio del Comune sulla base della direzione e del coordinamento diretto dei soggetti di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
4. Il messo notificatore provvisorio non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Art. 14

Sanzioni

1. In materia di entrate di natura tributaria si applicano i principi generali relativi alle sanzioni tributarie amministrative di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 e successive modificazioni, nonché i principi stabiliti dallo Statuto del contribuente.
2. I regolamenti che disciplinano le entrate non tributarie determinano le sanzioni amministrative applicabili per le relative fattispecie.

COMUNE DI GRAMMICHELE

Provincia di Catania

Regolamento Generale Entrate Comunali

Art. 15

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso in materia di entrate tributarie disciplinate dal D. Lgs. 546/92 e s.m.i., il funzionario responsabile delegato dal Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5 lett. b), del D. Lgs 15.12.1997, n 446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente o a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività in giudizio in materia di entrate patrimoniali il Comune o il concessionario ex art 52 possono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge, se ancora applicabili.

Art. 16

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute del R.D. 14.4.1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 602/73 e ss.mm.ii. . Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
2. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639 . Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 602/73, e ss.mm.ii. , le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 446/97, così come normato con il precedente art. 7.
3. I ruoli vengono compilati sulla base di **appositi prospetti predisposti** dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. E' stabilito in € **30,00 (trenta) comprensivi di sanzioni e interessi** il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate nè ad eventuali rimborsi da parte del Comune. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 c. 10 e 11 del D. L. n. 16/2012.

COMUNE DI GRAMMICHELE
Provincia di Catania

Regolamento Generale Entrate Comunali

Art. 17

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e nel Regolamento di Contabilità del Comune.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, quali il versamento tramite c.c.p. , disposizioni di bonifici o pagamenti tramite mod. F24.

Art.18

Ravvedimento operoso

- 1.L'istituto del ravvedimento operoso consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni e omissioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge (Art. 13 D. Lgs. 472/97).

Art. 19

Criteri di rateizzazione del pagamento

1. In caso di obiettive difficoltà finanziarie in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in caso di calamità naturali **accertate** ovvero in caso di condizione economica sfavorevole, che non consenta l'assolvimento, **entro i termini previsti dalla legge, del debito tributario**, è prevista in via eccezionale la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili a tale debito derivante da avvisi di accertamento Ici/Imu, Tarsu/Tares/Tari, Tasi ,Tosap e ICP, nonché provenienti dall'ingiunzione prevista dal T.U. di cui al Regio Decreto 639/1910, di cui una o più annualità.
2. **Presupposto necessario per accedere al beneficio della rateizzazione del debito tributario** è che il soggetto debitore non si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) decadenza **dal** beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza delle prime due rate e relativo pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della seconda rata non adempiuta, salvo diversa disposizione di legge più favorevole al contribuente.
3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
4. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

Art.20

Modalità di rateizzazione

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate rapportato alla entità della somma dovuta dal contribuente:

- fino a € 50,00 nessuna dilazione;
- da € 51,00 a € 150,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili;
- da € 151,00 a € 600,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili;
- da € 601,00 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- da € 1.501,00 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili;
- da € 3.001,00 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili;
- da € 5.001,00 a € 11.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
- da € 11.001,00 a € 16.000,00 fino ad un massimo di 48 rate mensili;
- da € 16.001,00 a € 22.000,00 fino ad un massimo di 72 rate mensili;
- da € 22.001,00 a € 28.000,00 fino ad un massimo di 84 rate mensili;
- oltre € 28.000,00 fino ad un massimo di 120 rate mensili.

2. Per valutare il requisito di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà **finanziaria**", l'ufficio acquisisce dal contribuente medesimo idonee informazioni necessarie alla suddetta valutazione.

3. Al fine di usufruire della rateizzazione il contribuente deve presentare apposita istanza all'ufficio competente, che deve essere contestuale ad autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, per quanto concerne il dato reddituale e la non avvenuta decadenza da un precedente beneficio di pagamento dilazionato. L'ufficio verifica la veridicità delle autodichiarazioni reddituali presentate.

4. Ai fini della concessione della rateazione di pagamento, per le fasce di importo rateizzabile da € 5.001,00 ad € 28.000,00, si prescinde dal riferimento reddituale qualora il contribuente richieda di usufruire di un numero di rate non superiore a 12.

5. L'istanza di rateizzazione può essere presentata per il pagamento delle somme dovute a fronte di avvisi di accertamento, di irrogazione di sanzioni o successivi atti ingiuntivi.

6. La rateizzazione è concessa con apposito atto motivato del funzionario responsabile del tributo.

7. Alle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli stessi interessi calcolati al tasso di interesse legale vigente al momento della loro determinazione. L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateizzazione ed è riscosso, unitamente al tributo, alle scadenze stabilite.

9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

COMUNE DI GRAMMICHELE

Provincia di Catania

Regolamento Generale Entrate Comunali

10. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad Euro 10.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea polizza fidejussoria o assicurativa che copra l'intero importo totale delle somme dovute per tutto il periodo di rateizzazione.

11. E' possibile regolarizzare una rata non pagata attraverso l'istituto del ravvedimento operoso entro la data di scadenza della rata immediatamente successiva.

In caso di mancato pagamento delle prime due rate, nonché in caso di proposizione di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale:

- il contribuente decade automaticamente dalla rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto per tributo, interessi e sanzioni in misura piena, è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

12. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

Art. 21

Pagamenti di somme di natura extratributaria. Dilazioni

1. Ogni somma spettante al Comune di natura extratributaria, se non diversamente disposto da leggi o regolamenti, può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a. versamento nei conto correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate;
- b. versamento nel conto corrente bancario intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- c. disposizioni, giroconti, bonifici, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale.
- d. mediante terminali P.O.S. installati gratuitamente, a cura del Tesoriere comunale, presso determinati servizi comunali.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. La contestazione, riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme di natura extratributaria, è effettuata con **provvedimento** scritto.

Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in via alternativa, tramite raccomandata A/R o mezzo equivalente. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

4. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

5. Sono ammesse rateizzazioni in base all'art. 19 del presente regolamento per quanto compatibile. In particolare, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti.

COMUNE DI GRAMMICHELE

Provincia di Catania

Regolamento Generale Entrate Comunali

Nella domanda dovranno essere evidenziate ed oggettivamente provate le particolari necessità di carattere socio-economico. L'agevolazione sarà applicata alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni anche di carattere tributario;
- b) applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.

Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

6. Nel caso in cui siano pendenti azioni esecutive in danno del debitore, l'Ente Comunale potrà concedere una dilazione di pagamento secondo le modalità di cui al precedente art. 19, previa sottoscrizione con il contribuente di apposito atto di ricognizione del debito, comprensivo di spese ed accessori maturati e maturandi, nonché prestazione di idonea garanzia (per esempio costituzione di ipoteca volontaria, iscrizione di ipoteca giudiziale, prestazione di polizza fideiussoria bancaria e/o assicurativa).

Art. 22

Autotutela

1. Il funzionario responsabile, al quale compete la gestione dell'entrata o del tributo, può annullare o revocare l'atto ritenuto illegittimo e/o l'errore manifesto a seguito di un riesame inerente ad elemento di fatto e di diritto, nei limiti e con le modalità di cui ai ss commi.

In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- Grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- Valore della lite;
- Costo della difesa;
- Costo derivante da inutili carichi di lavoro.

2. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di :

- doppia imposizione;
- errore di persona;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

3. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza di merito, passata in giudicato, favorevole al Comune.

4. Il provvedimento di annullamento, di revisione o revoca dell'atto dovrà essere motivato per iscritto ed essere comunicato al soggetto interessato.

COMUNE DI GRAMMICHELE

Provincia di Catania

Regolamento Generale Entrate Comunali

Art. 23

Accertamento con adesione delle entrate tributarie

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione rivolgendo apposita istanza al Comune secondo la procedura **contenuta nel** D.Lgs. 19.06.1997 n. 218.
2. L'accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni e dall'altro, il dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in **caso di** eventuale ricorso.
3. L'accertamento con adesione potrà riguardare anche una sola parte degli oggetti per i quali è in corso l'attività di controllo fiscale. La definizione in contraddittorio è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
4. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dei commi 2 e 3, produce l'effetto di sospendere, per un periodo massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo, che riprenderanno dal momento di stesura dell'eventuale verbale negativo e, comunque, trascorsi inutilmente i suddetti 90 giorni.
5. Il contraddittorio tra le parti dovrà essere teso alla segnalazione di nuovi elementi di valutazione o alla produzione di documentazione non conosciuta dall'ufficio, determinanti ai fini della definizione dell'accertamento. A ciò dovrà provvedersi in occasione del primo incontro stabilito, con la sola eccezione di quanto oggettivamente prodottosi in seguito, prima della conclusione del procedimento stesso.
6. L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, con obbligo di pagamento entro il termine di 20 giorni. In mancanza, il Comune provvederà nei modi ordinari alla riscossione coattiva dell'importo originariamente accertato, comprensivo di sanzioni ed interessi.

Art.24

Definizione agevolata delle entrate tributarie

1. A seguito della notifica degli avvisi di accertamento è ammessa la definizione agevolata se entro 60 giorni dalla notifica dell'atto interviene adesione formale del contribuente ed il relativo pagamento del tributo e delle sanzioni, che a seguito dell'adesione vengono ridotte ad un terzo di quelle comminate, ai sensi dell'art. 13, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
2. Il contribuente può sottoscrivere l'atto di adesione allegato all'avviso di accertamento e consegnarlo personalmente entro il termine di 60 giorni dalla notifica oppure farlo pervenire all'ufficio tributi entro lo stesso termine, unitamente alla copia di un documento di identità.
3. Il contribuente decade dall'agevolazione della riduzione delle sanzioni in caso di mancato integrale pagamento.
4. L'adesione formale all'avviso di accertamento esclude la proposizione del ricorso.

COMUNE DI GRAMMICHELE

Provincia di Catania

Regolamento Generale Entrate Comunali

Art.25 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, deve comunicare il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego. L'Ufficio in caso di accoglimento dell'istanza di rimborso, provvede entro il termine di 180 giorni ad effettuare la restituzione della somma. Qualora l'ufficio, in fase di istruttoria, richiede chiarimenti e/o inoltro di documentazione, i termini in corso si sospendono e ricominciano a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti e/o della documentazione richiesta.
4. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nel rispetto dei limiti, delle modalità e dei termini indicati dalla normativa in vigore.
5. Il limite al di sotto del quale non si procede al rimborso è stabilito in Euro **30,00 (trenta)** comprensivi di interessi.

Art. 26 Compensazione verticale

1. Il contribuente nei termini di versamento del tributo, può detrarre **dall'importo** dovuto eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso o a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al punto 1 deve presentare, entro il termine ultimo previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - ⊙ Generalità e codice fiscale del contribuente;
 - ⊙ Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - ⊙ L'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta;
 - ⊙ L'attestazione di non avere domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

Art. 26 bis

Compensazione orizzontale

1. Il contribuente nei termini di versamento del tributo, può detrarre dall'importo dovuto eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali relative all'anno in corso o a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al punto 1 deve presentare al Comune , entro il termine ultimo previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- Generalità e codice fiscale del contribuente;
- Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- L'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta;
- L'indicazione del/i tributo/i con cui si intende effettuare la compensazione;
- L'attestazione di non avere domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione.

Art. 26 ter

Compensazione tra debiti di natura non tributaria e crediti dell'Ente

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Grammichele in relazione a forniture di beni o prestazione di servizi , possono avvalersi della facoltà di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro esclusivo carico;

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al punto 1 deve presentare al comune, una richiesta, indirizzata al responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente i seguenti elementi:

- Generalità e codice fiscale del contribuente;
- Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- La descrizione del credito da compensare, il relativo titolo , l'atto con cui l'Ente ha perfezionato l'obbligazione giuridica ed è stato assunto l'impegno delle somme necessarie per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi;
- L'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito e ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.

3. Il credito da compensare dovrà essere certo, liquido ed esigibile e dovrà essere certificato dal responsabile del servizio competente.

4. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio competente a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

5. Il Responsabile del Servizio Tributi che istruisce la pratica dovrà acquisire dal competente servizio la documentazione inerente il credito maturato dal creditore.

6. La compensazione potrà essere effettuata soltanto a seguito di adozione di apposito provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento va comunicato al contribuente interessato e ai servizi interessati alla pratica di compensazione;

7. Con le modalità di cui ai precedenti commi possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi del codice civile, sulla base di espressa richiesta del contribuente, le obbligazioni extratributarie.

COMUNE DI GRAMMICHELE
Provincia di Catania

Regolamento Generale Entrate Comunali

Art.27

Interrelazioni tra il funzionario responsabile dell'entrata e gli altri uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, tutti i dati richiesti dal funzionario responsabile del tributo nell'esercizio dell'attività di accertamento, nonché copia dei provvedimenti ritenuti utili per le stesse finalità. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario dell'ufficio tributi informa l'Amministrazione la quale adotta gli **eventuali** provvedimenti consequenziali. Previa comunicazione fornita dai servizi interessati, il dirigente del servizio finanziario o un suo delegato gestiscono su supporto informatico tutte le informazioni relative alle rateizzazioni concesse.

Art. 28

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità circa tariffe, aliquote, basi imponibili, modalità di computo e adempimenti **posti in essere nei confronti dei contribuenti.**
2. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili per la corretta determinazione degli oneri tributari ed extratributari.
3. Tutti gli uffici comunali, nei rapporti con il pubblico, sono tenuti ad informare correttamente i contribuenti circa gli adempimenti obbligatori da effettuare ai fini dell'esatto pagamento dei tributi comunali.

COMUNE DI GRAMMICHELE
Provincia di Catania

Regolamento Generale Entrate Comunali

Art. 29
Disposizioni finali ed
entrata in vigore

1. I regolamenti relativi alle singole entrate possono statuire norme di dettaglio e di integrazione della disciplina contenuta nel presente regolamento, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

2. A tutti i tributi comunali è possibile applicare la disciplina che regola l'istituto della Conciliazione Giudiziale ai sensi delle procedure di cui al D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997.

3. Il presente Regolamento entrerà in vigore e presterà i suoi effetti dalla data di approvazione.